



WEBINAR ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CONTABILI PNRR

27 luglio 2023
Daniela Ghiandoni



1^ PARTE

Il Fascicolo di progetto e relativi controlli

2^ PARTE

La programmazione dell'ente

3^ PARTE

Gli aspetti contabili della gestione PNRR



IL FASCICOLO DI PROGETTO E RELATIVI CONTROLLI



IL FASCICOLO DI PROGETTO

Un aspetto che i Responsabili unici di procedimento (RUP) non devono trascurare è quello **dell'archiviazione e conservazione della documentazione** dei progetti afferenti al PNRR, disciplinati dall'art. 9, c. 4, del DL n. 77/2021.

Gli enti attuatori sono infatti chiamati ad assicurare la **piena tracciabilità delle operazioni** con la tenuta di un'apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR.

Ne consegue che, al fine di agevolare le fasi di controllo e audit messe in campo da Ministeri e Autorità europee competenti, gli enti dovranno **conservare in fascicoli** (cartacei o informatici) tutta la documentazione tecnico-amministrativo-contabile riferita ai singoli interventi, alle procedure di affidamento, allo stato di avanzamento progettuale, nonché tutto ciò che permetta di evincere l'effettiva realizzazione degli output e il conseguente raggiungimento del risultato.



IL FASCICOLO DI PROGETTO

Il caso emblematico è quello dei progetti *“Piccole e Medie Opere”*, *“Rigenerazione Urbana”* e *“Piani Urbani Integrati”*, finanziati dal Ministero dell’Interno, confluiti nel PNRR con il decreto del MEF 6 agosto 2021, quando una parte delle opere era già stata avviata o persino collaudata. In questo caso, per sanare eventuali carenze formali, è consigliabile la redazione di un **Atto di riconducibilità della documentazione (DSAN)**, firmato dal RUP o dal Dirigente responsabile con cui si attesta che la documentazione di progetto afferisce allo specifico intervento finanziato dal PNRR e dalla quale si evincano Missione – Componente – Intervento – CUP e il richiamo a NGEU (Next Generation European Union). I documenti andranno conservati in un Fascicolo cartaceo e informatico secondo le seguenti forme: originali; copie autenticate; copie su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali (nel caso di documenti conservati su supporto elettronico deve essere possibile, in caso di audit, verificarne la corrispondenza ai documenti originali), documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica (in quest’ultimo caso si dovranno seguire le *“Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”* Determinazione AGID n. 407/2020, in vigore dal 1/1/2022). È opportuno ricordare che tale obbligo non prevede eccezioni per gli avvisi sulla **trasformazione digitale**, che godono della c.d. rendicontazione semplificata.



IL FASCICOLO DI PROGETTO

Un'ultima considerazione, ma certamente non per importanza, va effettuata per quanto concerne gli obblighi che il PNRR impone al **contenuto dei documenti di progetto** (ex art. 34, Reg. UE 2021/241).

Il Regolamento stabilisce che gli Enti sono tenuti a indicare nella documentazione inserita nel Fascicolo a riprova della successiva rendicontazione che il progetto è stato finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento all'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (**ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU"**), riportando l'emblema dell'Unione europea stessa.

Ai fini di una corretta rendicontazione, il DSAN andrà poi caricato nella sezione Gestione Spese della piattaforma **Regis**.

Le verifiche sull'attuazione dei progetti PNRR



Principio del «**non arrecare danno significativo (c.d. DNSH)**», secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali (art. 17, Regolamento UE 2020/852).



Principio del **contributo all'obiettivo climatico** (c.d. tagging), da prevedere solo se pertinente per ciascuna specifica misura e **Parità di genere**



Obbligo di **conseguimento M&T**, con eventuale previsione di clausole di riduzione o revoca contributi.



Obbligo di **assenza di «doppio finanziamento**, da intendere come duplicazione del finanziamento con altri contributi europei e/o nazionali.



Ammissibilità dei costi del personale: obbligo di rispettare quanto previsto dall'articolo 1, decreto-legge n. 80/2021, che prevede l'ammissibilità delle spese di supporto tecnico-operativo finalizzato alla realizzazione dei progetti PNRR (sul punto è in finalizzazione una specifica circolare).



Obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso specifico richiamo al dispositivo e presenza dell'emblema dell'Unione Europea.

I controlli specifici sul PNRR

Le attività di controllo previste nel PNRR che saranno svolte da parte delle altre strutture di controllo PNRR (Amministrazioni centrali titolari, Servizio Centrale, Unità di Audit, etc...) sono volte a verificare principalmente:



la **conformità delle procedure** attuate alla normativa italiana e comunitaria



la **correttezza delle spese e dei costi dichiarati**



il corretto **raggiungimento dei target e milestone**



Il rispetto del principio del DNSH, del tagging clima e digitale e delle ulteriori **priorità trasversali** (protezione e valorizzazione dei giovani, parità di genere, superamento dei divari territoriali)

I controlli sono in particolare concentrati sull'effettivo conseguimento di target e milestone, per fornire rassicurazioni nel **processo di rendicontazione** alla Commissione europea.

Le verifiche Si.Ge.Co.

1. LE VERIFICHE FORMALI

Si svolgono su tutte le domande di rimborso intermedie o finali, prima che vengano trasmesse al Servizio centrale

2. LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Saranno svolte on desk e/o in loco, anche a campione

3. LE VERIFICHE SUGLI INDICATORI

Sarà analizzato il rispetto dei milestone e target

4. LE REGOLE DI AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

- Sarà verificato il rispetto delle varie condizionalità del PNRR



1. Le verifiche formali

Saranno approfonditi i seguenti aspetti:

- a) Coerenza amministrativo-contabile;
- b) Controlli ordinari di legalità e amministrativo-contabile;
- c) Coerenza dei dati di avanzamento fisico (cronoprogrammi etc)
- d) Rispetto delle regole di conservazione degli atti e della documentazione giustificativa

2. Le verifiche on desk e/o in loco

Saranno approfonditi i seguenti aspetti, allo scopo di verificare la correttezza e conformità delle procedure di affidamento, etc.:

- a) Verifica sulla selezione dei progetti
- b) Verifica delle procedure attuative del progetto;
- c) Verifica della spesa del progetto



3. Le verifiche sugli indicatori

Saranno approfonditi i seguenti aspetti, allo scopo di accertare il corretto avanzamento inserito nel monitoraggio periodico:

- a) Coerenza della tempistica rispetto al cronoprogramma
- b) Avanzamento fisico e procedurale
- c) Idonea documentazione di supporto

4. Le regole di ammissibilità delle spese

Saranno approfonditi gli aspetti relativi al rispetto delle varie condizionalità PNRR, allo scopo di verificare le regole introdotte dal Reg. UE/241/2021:

- a) DNSH
- b) *Tagging*
- c) Doppio finanziamento
- d) Costi per il personale
- e) Comunicazione e informazione
- f) Parità di genere e valorizzazione giovani
- g) Superamento divari territoriali



Limiti di spesa per i costi ammissibili al PNRR


Fascia	%	Fascia finanziaria del progetto	Massimale costo personale da imputare al progetto
A	10%	<i>Fino a 5.000.000</i>	<i>250.000</i>
B	5%	<i>Da 5.000.001 a 15.000.000</i>	<i>600.000</i>
C	4%	<i>Da 15.000.001 a 50.000.000</i>	<i>1.500.000</i>
D	3%	<i>da 50.000.001</i>	<i>3.000.000</i>

La Circolare n. 4/2022 della RGS disciplina i massimali delle spese ammissibili elencate nella precedente slide

Sono ritenuti invece imputabili ai quadri economici degli interventi del PNRR

Costi di attività, anche svolte da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti *“se ciò è essenziale per l’attuazione della riforma o dell’investimento proposto”*. Va ben motivato nei provvedimenti amministrativi

- *Incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria*
- *Collaudo tecnico – amministrativo*
- *Incarichi per indagini geologiche e sismiche*
- *Incarichi per le operazioni di bonifica archeologica*
- *Incarichi in commissioni giudicatrici*
- *Altre attività tecnico – operative strettamente legate all’esecuzione dei progetti PNRR*



Spese connesse a nuove assunzioni o a incarichi esterni

I costi ammissibili per assunzioni PNRR

La Ragioneria Generale dello Stato ritiene non ammissibili al PNRR
(e dunque non finanziabili)




Spese per assistenza tecnica

- **Attività di monitoraggio, controllo, audit e valutazione**
- *Studi, analisi, attività di supporto amministrativo delle strutture operative, azioni intraprese con gli stakeholders, spese legate a reti informatiche destinate a scambio ed elaborazione delle informazioni*

Costi di espletamento delle funzioni ordinarie delle strutture amministrative interne

- **Costi correntemente sostenuti dalle amministrazioni titolari degli interventi.**
- *Costi correntemente sostenuti dagli enti o relativi al loro funzionamento ordinario. Tali costi andranno a pesare sul bilancio dell'ente*

Nuova struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio



Il DL 13/2023 ridisegna il sistema di *governance*, introducendo novità rispetto a strutture di missione e meccanismi di gestione e controllo

Assorbe le funzioni già esercitate dalla segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia (articolo 4 del DL n. 77/2021), e dal Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale.

**NUOVO
LIVELLO DI
GOVERNANCE**

Esercita anche il monitoraggio e controllo dell'avanzamento, già esercitate dal servizio centrale per il PNRR presso la RGS, che continua a svolgere le attività di tipo finanziario-contabile e di rendicontazione.



Il “Sistema aperto” dei controlli contabili

La legge n. 127/1997 contrasse i controlli preventivi fino alla loro eliminazione, quasi totale, avvenuta con la Riforma costituzionale del 2001

E' stato fatto coesistere un controllo francese sugli atti con quello inglese sull'efficacia, efficienza ed economicità e ciò ha influenzato anche la Commissione europea (con il controllo definito «*Sound financial management*» si individua il concetto di «sana gestione finanziaria»). La Corte costituzionale ha ritenuto che le previsioni in materia di controlli sulle PA (artt. 100, comma 2, 125, comma 1, e 130 Cost.) non configurino un sistema “chiuso” di controlli e dunque non impediscono al legislatore ordinario di «introdurre forme di controllo diverse e ulteriori, purché per queste ultime sia rintracciabile in Costituzione un adeguato fondamento normativo o un sicuro ancoraggio a interessi costituzionalmente tutelati (sentenza n. 29 del 1995).

La Commissione europea, con documento 17 set 2020 SWD 205 final part, interviene in merito ai controlli nel periodo della pandemia e auspica diverse tipologie di controllo preventivo e concomitante.

Il nuovo Sistema dei controlli PNRR

Il controllo sul PNRR si basa su atti già perfetti per il principio di tempestività con immediata efficacia dei contratti e quindi arriva successivamente all'esecutività dell'atto (art. 2 c. 8 e 8bis L. 241/90). La legge ha previsto l'inefficacia dell'atto assunto oltre il termine, con conseguente responsabilità degli operatori (cd. danno da ritardo).

La Commissione europea ha spinto sul principio di «**controllo collaborativo**» con esplicito richiamo normativo nei regolamenti europei (Reg. 241/2021 che integrano i controlli sull'efficienza)

Viene previsto l'affiancamento sui controlli cogenti sul bilancio e l'impulso alla spesa mediante un sistema di controlli sulla gestione, su piani e progetti e sulla razionalizzazione della spesa, in cui il fattore tempo è ritenuto importante



Il nuovo Sistema dei controlli PNRR



Gli enti che utilizzeranno i fondi PNRR saranno collegati in una sorta di network e dotati di un sistema unitario di controllo con un cruscotto di indicatori chiave Key performance.

Verrà introdotto anche un incentivo ai meccanismi di trasparenza dell'agire amministrativo.

I **Key Performance Indicators** di output, nel loro insieme, sono considerati elementi di valutazione per la verifica dell'attuazione del Recovery plan, collegati ai concetti di efficienza, efficacia ed economicità e al principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Costituzione).




Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai **controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili** previsti dalla legislazione ordinaria applicabile. La Corte dei conti esercita il **controllo sulla gestione** di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazione di efficienza, efficacia e economicità circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse PNRR

Art. 9, DL 77/2021

Art. 7, c. 7, DL 77/2021

Il controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, **riferisce, almeno semestralmente**, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR. :

In base all'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) ed a quanto previsto dai conseguenti accordi di prestito e finanziamento per l'attuazione del dispositivo, gli Stati membri adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione affinché l'utilizzo dei fondi in relazione alle Misure sostenute dal dispositivo stesso sia conforme al diritto dell'UE applicabile e sia garantita la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interessi e del "doppio finanziamento".



I controlli sul PNRR

Assicurare la regolarità amministrativo contabile degli atti e delle spese sostenute

Il RUP è tenuto a coordinare le attività, con l'ausilio degli uffici di supporto (finanze, gare e contratti, etc.)



Garantire attività di contrasto delle frodi, dei conflitti di interesse e del doppio finanziamento

Il comune obiettivo dell'ente non può essere lasciato in capo solo al RUP, al quale potrebbero essere inviate specifiche check list dalle quali evincere i vari obblighi, il cui rispetto è posto a capo delle attività di controllo interno all'ente (con eventuali protocolli di intesa con organismi esterni)



I compiti dei soggetti attuatori



I COMPITI DEI SOGGETTI ATTUATORI

- ❖ Devono rispettare gli obblighi e le tempistiche previste per il monitoraggio, rendicontazione e controllo ed effettuare la rendicontazione su REGIS
- ❖ Sono responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli progetti, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti
- ❖ Devono concorrere al conseguimento di traguardi e obiettivi associati al progetto
- ❖ Assicurano che gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l'attuazione degli interventi del PNRR siano sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile
- ❖ Assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse PNRR e provvedono a conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti

Esempio di check list sulla fase iniziale

Adempimenti preliminari e fase di predisposizione e approvazione degli atti di gara

Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabile delle procedure

a) Predisposizione di un sistema di controlli interni analogo ai meccanismi di verifica amministrativo-contabile cui sono sottoposti i soggetti pubblici (D.Lgs. 286/1999)

- D.Lgs. 286/1999
- Circolare MEF RGS n. 30/2022
- SIGECO MIT



Esempio di check list sulla fase iniziale

Corretta redazione della programmazione strategica e operativa del DUP

Inserimento dei necessari stanziamenti di bilancio, nel rispetto della tracciabilità dei progetti

Attuazione degli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione degli acquisti e dei lavori pubblici ai sensi degli articoli 21 e 29, D.Lgs. 50/2016

Pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici, nonché dei relativi aggiornamenti annuali, sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, D.Lgs. 50/2016



Esempio di check list sulla fase iniziale

Avvenuta nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31, D.Lgs. 50/2016, nonché del Direttore dei Lavori

Caricamento su REGIS della documentazione idonea a comprovare il corretto espletamento dei precedenti punti di controllo

Inserimento nella determina a contrarre delle informazioni richieste dall'articolo 32, D.Lgs. 50/2016 e avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 29, D.Lgs. 50/2016, anche in relazione alla specifica procedura di gara

Avvenuta adozione dell'atto di accertamento di entrata e valutazione della sostenibilità di cassa

Verifica doppio finanziamento o cumulo risorse

--	--	--

Comunicazione & Informazione PNRR

- ❖ All'interno dell'oggetto di ciascun atto/provvedimento amministrativo riferito al PNRR va riportato sempre: l'acronimo NGEU, la codifica PNRR (con l'indicazione puntuale di Missione/Componente/Misura/Investimento), il codice CUP, il titolo del progetto;
- ❖ Indicazione del decreto o altro provvedimento che dà diritto all'accertamento e all'impegno di spesa (o alla prenotazione di spesa);
- ❖ Indicazione del nominativo del RUP;
- ❖ Indicazione del CIG ordinario (no smart CIG - Delibera ANAC n. 122 del 16 marzo 2022).
- ❖ Riportare il logo UE, il quale, se mostrato insieme ad altro logo, deve avere la stessa visibilità.
- ❖ .

28

N.B.: Si può integrare con Atto di riconducibilità



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Comunicazione & Informazione PNRR

- ❖ Creare nel **sito web** una **sezione** denominata **“Attuazione Misure PNRR”** articolata secondo le misure di competenza dell’amministrazione con specifiche sottosezioni ove indicare la missione e la componente di riferimento (Circolare RGS n. 9/2022);
- ❖ In ogni sottosezione vanno riportati i provvedimenti amministrativi adottati con i suoi riferimenti e il link a cui rinviare per la lettura del documento;

29

N.B.: Il sito va costantemente aggiornato. A cura di chi???



Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU



Esempio di check list sulla fase iniziale

Acquisizione delle dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interessi del personale interno, accertando che le stesse:

- 1) sono state rese e sottoscritte dal personale interno e/o esterno della stazione appaltante direttamente coinvolto nelle specifiche fasi della procedura d'appalto (preparazione, elaborazione, attuazione o chiusura) o dal soggetto in capo a cui ricade l'onere per legge del rilascio della dichiarazione;
- 2) sono state rese e sottoscritte dai componenti delle commissioni giudicatrici;
- 3) sono state prodotte nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000;
- 4) sono coerenti con quanto richiesto dalla normativa vigente avuto riguardo sia al

Adozione di misure di contrasto e prevenzione della corruzione

Frode

Doppio finanziamento

Conflitto di interessi

Titolare effettivo

il Soggetto Attuatore deve garantire l'adozione di un sistema organico di procedure, principi, regole che devono essere rispettate e correttamente implementate in applicazione della normativa nazionale vigente e/o della regolamentazione interna (es. misure di prevenzione e controllo trasversali e continuative di cui alla Legge anticorruzione n. 190/2012 e smi, come più diffusamente indicato nel paragrafo 3.2 sopra dal DPR n. 62/2013 e dal d.lgs 165/2001; politiche di etica e integrità, ovvero norme, codici e procedure che contemplano le principali regole di condotta del personale o, in generale, modelli organizzativi e programmi di compliance "anticorruzione" adottati da Enti/aziende al fine di gestire e ridurre il rischio di reati contemplati nel d.lgs. 231/2001).



Esempio di check list sulla fase iniziale

Il conflitto di interessi potenziale si configura laddove, l'interesse personale, estraneo alla pubblica amministrazione, potrebbe potenzialmente evolversi e tendere ad interferire con l'interesse pubblico generale, nei cui riguardi il dipendente ha precisi doveri e responsabilità.

Le verifiche si sostanziano nella raccolta (tramite interrogazione di sistemi informatici, archivi o banche dati) di dati, informazioni e documenti utili ad incrociare ed analizzare le informazioni contenute nelle DSAN (per il conflitto di interessi) e/o nelle altre forme previste (utilizzare i dati della titolarità effettiva)

Sono state introdotte misure adeguate per il contrasto a frodi e irregolarità

Conflitto interesse– **Circolare 1/2022** Presidenza CM

L'ipotesi di conflitto d'interessi si riconduce ad elementi concreti, specifici ed attuali” (e, che, “per le sue descritte caratteristiche funzionali, la disposizione in parola è quindi da intendersi come norma lato sensu “di pericolo”, in quanto le misure che essa contempla (astensione dei dipendenti) o comporta (esclusione dell'impresa concorrente) operano per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale può determinare
Le amministrazioni predispongono ad aggiornano misure di prevenzione e contrasto della corruzione (nei PTPCT e nei PIAO) sulla base del PNA 2022/2024.

- ❖ attività di vigilanza da parte del dirigente sul rispetto delle regole previste dal codice di comportamento e, in particolare, delle regole in materia di conflitto di interessi, incompatibilità e cumulo d'impieghi da parte del personale assegnato al suo ufficio;
- ❖ registro dei conflitti di interesse contenente tutte le dichiarazioni di assenza e/o presenza di situazioni di conflitto di interessi per incarichi individuali, consulenziali o in commissioni di concorso o di gara. Il registro consente una completa, corretta e tempestiva tracciatura dei conflitti di interesse agevolando le attività di vigilanza e controllo.

Artt. 42 e 77 D. lgs. n. 50/2016

Assicurare la verifica della titolarità effettiva del destinatario finale dei fondi

Per l'individuazione del titolare effettivo dei fondi (categorie di dati di cui all'art. 22 paragrafo 2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241)



Assicurare il rispetto delle condizionalità e di tutti gli altri requisiti previsti dal PNRR

Si tratta dei requisiti connessi alle misure (investimenti/riforme) del PNRR e, in particolare, del principio "DNSH", del contributo al target e all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitale nonché dei "*principi trasversali*" del Piano

Titolare effettivo

Unità di Informazione Finanziaria sul titolare effettivo PNRR (Art. 22- Reg UE 241(2021 e Circolare n. 30/2022):

Individuare il gestore dei dati

Controlli antimafia e comunicazioni art. 10 D. lgs n. 231/07)



Il decreto interministeriale n. 55/2022 ha istituito il registro dei titolari effettivi, un archivio sulla titolarità effettiva delle imprese, delle persone giuridiche private, e Trust (**Non è ancora operativo**)



3 criteri per individuarlo: criterio dell'assetto proprietario (partecipazione > 25%) - criterio del controllo (maggioranza dei voti o vincoli contrattuali) - criterio residuale (poteri di amministrazione e controllo)



PIATTAFORMA PER VERIFICARE PARTITE IVA E CODICI FISCALI

Art. 35-quater DPR n. 633/1972 « al fine di contrastare le frodi in materia di IVA, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA»



<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/Scegli.do?parameter=verificaPiva>



COME VERIFICARE UNA PARTITA IVA COMUNITARIA

Qualora avessimo la necessità di verificare una Partita IVA straniera (Unione Europea) è disponibile un portale analogo a quello dell' Agenzia delle Entrate visto prima, il VIES



https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation



COME VERIFICARE UN CODICE FISCALE

Decreto Legge 78/2010 (art. 38, co. 6, primo paragrafo del DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010)), viene disposta la consultazione con accesso libero per la verifica sul sito dell' Agenzia delle Entrate dei dati legati al Codice Fiscale di un soggetto.



<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/Scegli.jsp>

Esempio di check list sulla fase iniziale

I documenti contrattuali richiamano l'obbligo da parte dell'operatore economico del rispetto del cronoprogramma dell'intervento finanziato dal PNRR. Inserimento di eventuali penali, da prevedere anche per fasi intermedie

I documenti di gara/affidamento sono stati redatti secondo i seguenti principi:

- principio del “non arrecare danno significativo” all'ambiente (cd. “*Do No Significant Harm*” – DNSH)
- obbligo di conseguimento di *target e milestone e degli obiettivi finanziari*;
- obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento;
- obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU;
- rispetto dei principi di pari opportunità di genere e generazionali, nonché dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

L'articolo 47 del DL 77/2021 impone alle stazioni appaltanti di prevedere apposite clausole nei bandi di gara per il rispetto dei principi trasversali del PNRR ed agli operatori economici di attenersi alle prescrizioni contrattuali.

. In particolare viene posto in capo agli operatori economici:

- a) la redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (art. 47, comma 2);
- b) la consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3);
- c) la presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 47, comma 3-*bis*).

Gli obblighi di consegna previsti all'articolo 47, commi 2, 3 e 3-*bis*, derivano direttamente dalla legge e si applicano anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara, ma per esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento degli operatori economici è senz'altro opportuno che il contenuto di detti obblighi sia espressamente indicato nel bando di gara e nel contratto.

DPCM del 7 dicembre 2021 linee guida in tema di contratti PNRR



RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI DAL PNRR

Nella fase attuativa degli interventi è necessario dimostrare che le attività di progetto sono state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Tali evidenze devono essere prodotte:

- sia in sede di monitoraggio e rendicontazione degli interventi;
- sia in sede di verifica e controllo della spesa e delle relative procedure di affidamento.

Gli impegni in tema di rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti dovranno quindi essere tradotti con precise avvertenze e monitorati dai primi atti di programmazione della misura e fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi.

Il documento contenente le specifiche per la progettazione deve fornire indicazioni tecniche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH, mentre i documenti di gara (capitolato e disciplinare, specifiche tecniche) dovrebbero riportare indicazioni finalizzate al rispetto del principio oltre che l'obbligo di riportare anche negli stati di avanzamento dei lavori una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio.

Circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021

DNSH – Circolare RGS n. 33/2022

La Circolare prevede la redazione di:

- **check list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento**, che riassumono in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica, con **31 schede tecniche, relative a ciascun settore di intervento** (per es., costruzione di nuovi edifici, fotovoltaico, ciclabili), la cui funzione è quella di fornire, alle Amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori, una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH e nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
- **mappatura delle misure del PNRR**, che ha la funzione di associare ad ogni misura le attività economiche che verranno svolte per la realizzazione degli interventi;
- **schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento** contenenti l'autovalutazione che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea per dimostrare il rispetto del principio di DNSH.
- **Appendice riassuntiva della Metodologia per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici** come da Framework dell'Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato (UE) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.



L'ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DEL PNRR



FEDERALISMO FISCALE

completamento del federalismo fiscale previsto dalla legge 42 del 2009, con l'obiettivo di **migliorare la trasparenza delle relazioni fiscali** tra i diversi livelli di governo, **assegnare le risorse** alle amministrazioni subnazionali sulla base di criteri oggettivi e **incentivare un uso efficiente delle risorse** medesime (RSO, Province, Città metropolitane)



RIDUZIONE TEMPI DI PAGAMENTO DELLA PA

Si prevede **entro la fine del 2023** che i) le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino entro il termine di 30 giorni e ii) le autorità sanitarie regionali entro il termine di 60 giorni. Affinché la soluzione al problema dei ritardi di pagamento sia strutturale, la riforma è intesa altresì a garantire che **nel 2024** i) le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale continuino a pagare entro il termine di 30 giorni e ii) le autorità sanitarie regionali entro il termine di 60 giorni.



APPALTI PUBBLICI

Mira alla semplificazioni, al riordino e allo sviluppo dell'e-Procurement per **ridurre i tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione** a in media **100 giorni** entro il 2023 e ridurre i tempi tra aggiudicazione dell'appalto e realizzazione dell'infrastruttura del 15% entro il 2023.

PNRR: ALCUNE RIFORME DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI

PNRR: I PRINCIPI TRASVERSALI

TRANSIZIONE DIGITALE 	TRANSIZIONE VERDE E DNSH 	PARITÀ DI GENERE, GIOVANI E DIVARI TERRITORIALI 
<p>25,1% dello stanziamento totale è per obiettivi digitali</p>	<p>37,5% dello stanziamento totale è per obiettivi climatici</p>	<p>40% delle risorse territorializzabili è dedicate al Mezzogiorno</p>
<p> PROGETTI TRANSFRONTALIERI MULTINAZIONALI Partecipazione alle IPCEI pianificate cloud e microelettronica e sviluppo di reti 5G</p> <p> INVESTIMENTI CHIAVE</p> <ul style="list-style-type: none"> Sviluppo della banda ultra larga fissa e reti 5G (€ 6,7 Mld) Digitalizzazione delle imprese (€ 13,4 Mld) Digitalizzazione della P.A. (€ 6,1 Mld) 	<p> DNSH Nessuna misura del piano arreca danno agli obiettivi ambientali</p> <p> INVESTIMENTI CHIAVE</p> <ul style="list-style-type: none"> Efficienza energetica negli edifici residenziali (€ 12,1 Mld) Mobilità sostenibile (€ 32,1 Mld) Energia rinnovabile ed economia circolare (€ 18 Mld) <p> NETWORK Reti Intelligenti (€ 3,6 Mld)</p>	<p> DIVARI TERRITORIALI Allocazione risorse in coerenza con le % previste nel PNRR</p> <p> PARITÀ DI GENERE Le iniziative devono garantire la partecipazione delle donne</p> <p> FUTURE GENERAZIONI Gli interventi sono tesi a valorizzare e fornire benefici diretti e indiretti alle future generazioni</p>

Nell'attuazione delle **6 Missioni** le Amministrazioni sono chiamate a rispettare ulteriori **principi trasversali** a tutti gli interventi finanziati nell'ambito del Piano.

La rendicontazione «performance based»

Tale processo deve essere perseguito con l'introduzione, fin dalle prime fasi attuative, di requisiti da inserire negli atti e nei documenti chiave per "orientare" le soluzioni tecniche e amministrative degli investimenti e delle riforme, vincolandole al:

- conseguimento dei **milestone** e dei **target** entro le scadenze convenute;
 - rispetto per tutti gli interventi/progetti del principio del "**non arrecare danno significativo**" all'ambiente (cd. DNSH);
 - rispetto delle **ulteriori condizionalità** associate alle diverse misure (per esempio in termini di percentuale delle risorse che contribuiscono all'obiettivo climatico o digitale o territoriale).
- A tale scopo, in base a quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, presso ogni Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR è prevista l'istituzione di una **Struttura di coordinamento** che:
- **vigila** affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, nel rispetto delle condizionalità previste;
 - svolge attività di **supporto** nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e degli eventuali progetti



Le caratteristiche dei progetti finanziabili

Beni pubblici (infrastrutture, educazione e formazione, ricerca e innovazione, salute, ambiente, coesione sociale e territoriale)

Rapida **attuabilità/cantierabilità**, soprattutto nella prima fase del PNRR

Progetti **monitorabili** in termini di traguardi intermedi e finali, nonché in merito al collegamento tra tali realizzazioni e gli obiettivi strategici del PNRR

Obiettivi che devono essere oggetto di un'appropriazione collettiva, in cui non sarà sufficiente un approccio tecnocratico

Progetti con **effetti positivi rapidi su numerosi beneficiari**, finora scartati per mancanza di fondi

Progetti che per l'implementazione e il finanziamento prevedono forme di **partenariato pubblico-privato** ovvero progetti che prevedano **capitali privati** per la realizzazione di investimenti

Progetti che prevedano un **patto occupazionale**, oppure che prevedano una stima affidabile del beneficio occupazionale

Tentativo di passare dall'input all'outcome in un'economia pressochè regolata, in assenza di regole costituzionali precise

GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE SETTORIALE E RELATIVE SCADENZE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E ATTI CORRELATI				
	Atti di programmazione settoriali correlati	Norma di riferimento	Scadenza per approvazione	Deliberati insieme al DUP
DUP	Programma triennale delle opere pubbliche	DM 14/2018	Tre mesi successivi alla data di entrata in vigore degli effetti del bilancio	Non necessario
	Programma biennale forniture beni e servizi	DM 14/2018		Non necessario
	Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare	Art. 58, d.l. 112/2008	Non previsto	SI
	Programma degli incarichi di collaborazione	Art. 3, c. 55, l. 244/2007	Non previsto	SI
	Programmazione triennale del fabbisogno di personale	Art. 6, comma 4, d.lgs. 165/2001 DM 08/05/2018	Non previsto. Le linee guida della FP indicano come data consigliata il 15 novembre	Non necessario*
	Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	Art. 2, c. 544, l. 244/2007	Non previsto	SI
	Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa*	Art. 16, c. 4, d.l. 98/2011	31 marzo***	Non necessario

* Si ritiene possibile mutuare il termine del 15/11 indicato nel DM del 8 maggio 2018 e quindi non inserirlo nel DUP

** Facoltativo



Le novità nella programmazione introdotte dal nuovo codice dei contratti

L'articolo 37 del nuovo Codice prevede due innovazioni in tema di programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, rispetto al testo previgente di cui all'articolo 21 del Dlgs 50/2016, che è stato abrogato dal 1° luglio 2023.

La prima innovazione da segnalare interessa il programma degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali, che diventa triennale (prima era biennale) e nel quale dovranno essere indicati gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 euro (prima era di un importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro). Si tratta di una modifica che ha sia la finalità di allineare la programmazione degli acquisti di beni e servizi alla programmazione triennale dei lavori e, innanzitutto, alla programmazione triennale degli enti locali contenuta nel DUP e nel bilancio di previsione, che quella di escludere gli appalti inferiori a 140.000 euro, per i quali si potrà quindi procedere senza la relativa previsione nel programma.



Le novità nella programmazione introdotte dal nuovo codice dei contratti

Il principio contabile 4/1 statuisce che **il programma è approvato con il DUP**, senza necessità di ulteriori deliberazioni, pertanto già nel DUP 2024/2026, da adottare entro il prossimo 31 luglio, dovrà essere contenuto il nuovo programma triennale degli acquisti.

Passando al **programma triennale dei lavori e i relativi aggiornamenti annuali**, la novità riguarda nell'innalzamento della soglia economica dei lavori che devono in esso essere contenuti, che passa da un importo stimato unitario pari o superiore a 100.000 a 150.000 euro. Tutti e due i richiamati programmi dovranno essere redatti secondo gli schemi tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice, che non variano in modo significativo, se non per le novità innanzi citate, da quelli precedenti approvati con Dm 16 gennaio 2018 n. 14



Le novità nella programmazione introdotte dal nuovo codice dei contratti

Il principio contabile 4/1 statuisce che **il programma è approvato con il DUP**, senza necessità di ulteriori deliberazioni, pertanto già nel DUP 2024/2026, da adottare entro il prossimo 31 luglio, dovrà essere contenuto il nuovo programma triennale degli acquisti.

Passando al **programma triennale dei lavori e i relativi aggiornamenti annuali**, la novità riguarda nell'innalzamento della soglia economica dei lavori che devono in esso essere contenuti, che passa da un importo stimato unitario pari o superiore a 100.000 a 150.000 euro. Tutti e due i richiamati programmi dovranno essere redatti secondo gli schemi tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice, che non variano in modo significativo, se non per le novità innanzi citate, da quelli precedenti approvati con Dm 16 gennaio 2018 n. 14



Le novità nella programmazione introdotte dal nuovo codice dei contratti

Il principio contabile 4/1 statuisce che **il programma è approvato con il DUP**, senza necessità di ulteriori deliberazioni, pertanto già nel DUP 2024/2026, da adottare entro il prossimo 31 luglio, dovrà essere contenuto il nuovo programma triennale degli acquisti.

Passando al **programma triennale dei lavori e i relativi aggiornamenti annuali**, la novità riguarda nell'innalzamento della soglia economica dei lavori che devono in esso essere contenuti, che passa da un importo stimato unitario pari o superiore a 100.000 a 150.000 euro. Tutti e due i richiamati programmi dovranno essere redatti secondo gli schemi tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice, che non variano in modo significativo, se non per le novità innanzi citate, da quelli precedenti approvati con Dm 16 gennaio 2018 n. 14

Le novità nella programmazione introdotte dal nuovo codice dei contratti

Le nuove soglie di affidamento diretto degli appalti, interessano sicuramente i seguenti aspetti normati dal principio contabile 4/2 (riferendosi alle soglie lett. a, b, art. 50, D.lgs. n. 36/2023):

- 1) la registrazione contabile delle spese per il livello minimo di progettazione richiesto per l'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale (paragrafo 5.3.12);
- 2) la registrazione contabile delle spese di progettazione riguardanti lavori di valore stimato inferiore a 100.000 euro (paragrafo 5.3.13);
- 3) la registrazione contabile delle spese per gli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale (paragrafo 5.3.14);
- 4) la formazione del FPV per la spese del livello minimo di progettazione (paragrafo 5.4.8);
- 5) la conservazione del FPV per le spese non ancora impegnate (paragrafo 5.4.9).

LA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL DUP-BILANCIO 2022-2024



TERMINE ORDINARIO	TERMINE PROROGATO	COSA
31 luglio 2023	=====	Delibera di Giunta di presentazione del DUP 2024-2026
regolamento	=====	Acquisizione parere organo di revisione
Termine fissato nel regolamento (ca. entro ottobre 2023)	=====	Delibera di Consiglio comunale di votazione del DUP (approvazione o indirizzi per la modifica) NB: è necessaria!!!!
15 novembre 2023	=====	Delibera di Giunta di: <ul style="list-style-type: none"> • approvazione schema nota di agg.to al DUP • approvazione schema di bilancio
regolamento	=====	Deposito del bilancio x consiglieri
regolamento	=====	Acquisizione parere organo di revisione
31 dicembre 2023		Delibera di Consiglio Comunale di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 e del bilancio di previsione



Le novità nella redazione del bilancio di previsione

Arconet (seduta 10 mag 2023) ha varato delle nuove proposte che incideranno sul procedimento di redazione del bilancio di previsione, finalizzate a garantirne l'approvazione entro il 31 dicembre

Due solo gli aspetti maggiormente rilevanti ad oggi:


- a) l'approvazione di una delibera di Giunta con gli indirizzi di redazione del bilancio;
- b) la produzione di un «bilancio tecnico» in grado di individuare le entrate e le spese con carattere di certezza

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/CommissioneArconet/2023/Resoconto-riunione-Commissione-ARCONET-del-10-maggio-2023-da-pubblicare.pdf



L'Albero delle Performance







Il PNRR: Focus Enti Locali e DUP

MISSIONI (PNRR)	COMPONENTI (PNRR)	AMBITI DI INTERVENTO (PNRR)	INVESTIMENTI (PNRR)	INTERVENTI (PNRR)	MISSIONI (DUP)	PROGRAMMI (DUP)
M1. DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	M1C1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA	M1C1.1 DIGITALIZZAZIONE DELLA PA	1.1: Infrastrutture digitali	Migrazione dei dati e degli applicativi informatici delle singole amministrazioni <u>verso un ambiente cloud</u>	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.8 Statistica e sistemi informativi
			1.2: Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud	<u>Programmi di supporto e incentivo per trasferire basi dati e applicazioni</u> , in particolare rivolto alle amministrazioni locali. Censire e certificare i fornitori idonei per ogni attività della trasformazione e, successivamente, di predisporre "pacchetti"/moduli standard di supporto (che ogni PA combinerà a seconda dei propri bisogni specifici).	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.8 Statistica e sistemi informativi
			1.5: Cybersecurity	Misure di rafforzamento delle <u>difese cyber</u>	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.8 Statistica e sistemi informativi



II PNRR: Focus Enti Locali e DUP

MISSIONI (PNRR)	COMPONENTI (PNRR)	AMBITI DI INTERVENTO (PNRR)	INVESTIMENTI (PNRR)	INTERVENTI (PNRR)	MISSIONI (DUP)	PROGRAMMI (DUP)
M2. RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	M2C3: EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI	M2C3.1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI	1.1: Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica	L'investimento si concentra sulla progressiva <u>sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto</u> con l'obiettivo di creare strutture moderne e sostenibili	4. Istruzione e diritto allo studio	4.2 Altri ordini di istruzione non universitaria
M4. ISTRUZIONE E RICERCA	M4C1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ	M4C1.1 MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E AMPLIAMENTO QUANTITATIVO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	<u>Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili e delle scuole dell'infanzia</u>	4. Istruzione e diritto allo studio	4.1 Istruzione prescolastica
			1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense	Finanziare l' <u>estensione del tempo pieno</u> scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio anche oltre l'orario scolastico e accogliere le necessità di conciliazione vita personale e lavorativa delle famiglie, <u>anche attraverso la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense</u>	4. Istruzione e diritto allo studio	4.1 Servizi ausiliari all'istruzione
			1.3: Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	<u>Potenziare le infrastrutture per lo sport e favorire le attività sportive a cominciare dalle prime classi delle scuole primarie.</u>	4. Istruzione e diritto allo studio	4.2 Altri ordini di istruzione non universitaria
		M4C1.3 AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE	3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	Consentire la <u>messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici</u> , favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico. Gli obiettivi principali in dettaglio sono: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Miglioramento delle classi energetiche</u> con conseguente riduzione dei consumi e di emissione di CO2 • Aumento della sicurezza strutturale degli edifici 	4. Istruzione e diritto allo studio	4.2 Altri ordini di istruzione non universitaria




II PNRR: Focus Enti Locali e DUP

MISSIONI (PNRR)	COMPONENTI (PNRR)	AMBITI DI INTERVENTO (PNRR)	INVESTIMENTI (PNRR)	INTERVENTI (PNRR)	MISSIONI (DUP)	PROGRAMMI (DUP)
M1. DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0	M1C3.1 PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE	1.1: Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale	<u>Digitalizzazione di quanto custodito in musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura</u> , così da consentire a cittadini e operatori di settore di esplorare nuove forme di fruizione del patrimonio culturale e di avere un più semplice ed efficace rapporto con la pubblica amministrazione. Una infrastruttura digitale nazionale raccoglierà, integrerà e conserverà le risorse digitali, rendendole disponibili per la fruizione pubblica attraverso piattaforme dedicate.	5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	5.2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
			1.2: Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura	<u>Rimuovere le barriere senso-percettive architettoniche, culturali e cognitive in un insieme di istituzioni culturali italiane</u> . Gli interventi saranno abbinati ad attività di formazione per il personale amministrativo e per gli operatori culturali, promuovendo la cultura dell'accessibilità e sviluppando competenze sui relativi aspetti legali, di accoglienza, mediazione culturale e promozione.	5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	5.2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
			1.3: Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei	<u>Migliorare l'efficienza energetica degli edifici legati settore culturale/creativo</u> . Questi si trovano spesso in strutture obsolete, inefficienti da un punto di vista energetico, che generano elevati costi di manutenzione legati a climatizzazione, illuminazione, comunicazione e sicurezza.	5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	5.2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
		M1C3.2 RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE	2.1: Attrattività dei borghi	<u>Interventi volti al recupero del patrimonio storico, alla riqualificazione degli spazi pubblici aperti</u> (es. eliminando le barriere architettoniche, migliorando l'arredo urbano), alla creazione di piccoli servizi culturali anche a fini turistici. In secondo luogo, sarà favorita la creazione e promozione di nuovi itinerari (es., itinerari tematici, percorsi storici) e visite guidate. In ultimo saranno introdotti sostegni finanziari per le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, volti a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio	5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	5.1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
			2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale	<u>Valorizzazione di edifici storici rurali</u> (di privati o di enti del terzo settore) e di <u>tutela del paesaggio</u> .	5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	5.1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
			2.3: Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici	Risorse per una vasta azione di <u>rigenerazione di parchi e giardini storici</u> come hub di "bellezza pubblica" e luoghi identitari per le comunità urbane e come fattori chiave nei processi di rigenerazione urbana e per Saranno quindi destinate risorse per la formazione di personale locale che possa curarli/preservarli nel tempo.	5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	5.1 Valorizzazione dei beni di interesse storico



II PNRR: Focus Enti Locali e DUP

MISSIONI (PNRR)	COMPONENTI (PNRR)	AMBITI DI INTERVENTO (PNRR)	INVESTIMENTI (PNRR)	INTERVENTI (PNRR)	MISSIONI (DUP)	PROGRAMMI (DUP)
M5. INCLUSIONE E COESIONE	M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	M5C2.3 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE	3.1: Sport e inclusione sociale	Favorire il <u>recupero delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi e la realizzazione di parchi urbani attrezzati</u> , al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più degradate e con particolare attenzione alle persone svantaggiate	6. Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.1 Sport e tempo libero



**L'ANGOLO DEI
CONSIGLI**

1

Inserire nel DUP una **tabella ricognitoria di tutti i progetti finanziati da PNRR**, al fine di rendere certa la loro gestione e la loro successiva rendicontazione. Tale tabella andrà aggiornata con gli eventuali ulteriori finanziamenti assegnati

2

Verificare l'**effettiva programmazione delle spese** che sono soggetti a tale obbligo (es. beni e servizi, LL.PP., etc.) e la **gestione contabile separata** per ogni CUP

3

Assegnare compiti specifici interni su **CHI FA COSA** e assicurarsi i corretti **accessi su REGIS** e la gestione del **Fascicolo informativo**



ASPETTI CONTABILI PNRR

Le regole contabili delle risorse del PNRR



ND	NORMA	REGOLA
1	Art. 15, co. 4-bis, DL 77/2021	Variazione di bilancio in esercizio provvisorio e in gestione provvisoria per iscrizione fondi PNRR-PNC
2	Art. 175, co. 3, lett. a) del Tuel e FAQ Arconet n. 48, lett. c)	Possibilità di variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere gli stanziamenti di entrata vincolata ed i correlati interventi di spesa
3	Art. 15, co. 4, DL 77/2021	Accertamento delle risorse sulla base del decreto di assegnazione (non occorre l'atto di impegno)
4	Art. 15, co. 3, DL 77/2021 e FAQ Arconet n. 48, lett. b)	Gli enti in disavanzo possono procedere all'applicazione delle quote di avanzo vincolato dei fondi PNRR-PNC senza i limiti previsti dall'art. 1, commi 897-900 della legge 145/2018
5	Punto 3.6, lett. c, del pc all. 4/2 al 118/2011 e FAQ Arconet n. 48, lett. a)	Esigibilità dei contributi a rendicontazione in funzione dell'andamento della spesa dell'ente beneficiario, se prevista dal decreto di assegnazione la rendicontazione annuale (o infrannuale)
6	Art. 3, co. 1, DM 11/10/2021 e FAQ Arconet n. 48, let. d)	Le risorse anticipate vengono contabilizzate come trasferimenti (con conseguente creazione del FPV, se necessario)
7	Art. 3, co. 3, DM 11/10/2021	Le risorse del PNRR devono essere gestite mediante specifici capitoli del PEG

Gli aspetti più rilevanti contenuti nella FAQ che potrebbero impattare sugli equilibri di bilancio



**Attenzione alla
cronoprogrammazione**

Modalità di accertamento del finanziamento PNRR/PNC

Possibilità di ottenere un'anticipazione delle risorse assegnate

**Facoltà di derogare alle regole sull'utilizzo degli avanzi per gli
enti in disavanzo**



**Il dialogo tra uffici utilizzatori del finanziamento e
servizio finanziario è quanto mai necessaria!!!!**

La FAQ n. 48 di Arconet

Al fine di favorire l'attuazione del PNRR e del PNC è previsto che:

- a. Gli enti possono accertare le risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti (art. 15, comma 4 DL n. 77 del 2021).
 Pertanto, a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse gli enti possono procedere all'accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata, al fine di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma.
 Se i decreti prevedono l'erogazione delle risorse sulla base della rendicontazione annuale o infrannuale dei SAL, le entrate sono accertate nell'esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento.
 L'articolo 2, comma 2, del DM 11 ottobre 2021 prevede l'erogazione della prima quota di trasferimenti anticipata rispetto alla realizzazione delle spese, per un importo massimo del 10% del costo del singolo intervento, che è possibile incrementare ulteriormente in casi eccezionali debitamente motivati dall'amministrazione titolare dell'intervento. I trasferimenti versati in anticipo sono accertati con imputazione all'esercizio in cui è previsto l'effettivo incasso e, per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi, è attivato il FPV. Per la contabilizzazione delle anticipazioni si rinvia alla successiva lettera d);
- b. Alla fine dell'esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo. L'utilizzo di tali risorse è consentito anche agli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 15, comma 3 DL n. 77 del 2021).
- c. Per le risorse del PNRR e del PNC, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l'accertamento delle relative entrate (art. 175, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a) del d.lgs. n. 118 del 2011). Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti (art. 15, comma 4-bis DL n. 77 del 2021).
- d. Al fine di favorire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR, nell'ambito delle risorse disponibili, le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR possono chiedere anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori. I soggetti attuatori contabilizzano le anticipazioni rese disponibili dal Servizio del PNRR come trasferimenti di risorse del PNRR.
 Per gli enti territoriali le anticipazioni sono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR erogati anticipatamente rispetto alle scadenze previste dalle assegnazioni formali, **da contabilizzare come trasferimenti** (non sono anticipazioni di liquidità). Se l'ente riceve anticipazioni di risorse già accertate sulla base delle assegnazioni con imputazione ad esercizi successivi, deve reimputare l'accertamento già registrato all'esercizio in cui riceve l'anticipo.
 Alle operazioni di reintegro delle anticipazioni erogate dal Servizio del PNRR provvedono le amministrazioni centrali titolari (art. 9, commi 6 e 7 del DL n. 152/2021).

Pertanto, tutte le norme sono finalizzate a consentire l'accertamento tempestivo dei finanziamenti del PNRR e PNC, necessario per l'avvio della procedura di spesa, fin dall'emanazione dei decreti di assegnazione delle risorse. Sono inoltre previste gli interventi necessari a gestire la realizzazione anticipata dei cronoprogrammi.

L'art. 15 del DL n. 77/2021 (Decreto Recovery)



La deroga alla normativa
fa riflettere sui contenuti della normativa originaria stessa



MA QUANTO CONTA L'EFFETTIVA ESIGIBILITA' DELL'ENTRATA IN UN COMUNE FINANZIAMENTO REGIONALE, NAZIONALE, ETC.?

Il punto 3.6 del PC 4/2

ANNUALITA'
O PERIODICITA'???



RENDICONTAZIONE

La rendicontazione annuale consente di rendere esigibile l'entrata in corrispondenza della spesa sostenuta

Ente erogante armonizzato

Occorre garantire la specularità di impegni/accertamenti mediante il cronoprogramma di spesa



Ente erogante NON
armonizzato


L'ente beneficiario accerta le somme in relazione agli impegni dell'ente erogante

Il PC definisce i “Contributi a rendicontazione” quali **trasferimenti erogati annualmente a favore di un'amministrazione sulla base della rendicontazione delle spese sostenute**, e di una precedente formale deliberazione/determinazione dell'ente erogante di voler finanziare la spesa” a rendicontazione”

LE ANTICIPAZIONI DI CASSA SUI PROGETTI PNRR

Le procedure di gestione finanziaria, attualmente sono disciplinate dall'art. 15 del DL 77/2021, dal DM 11.10.2021 e dall'art. 9, c. 6, del DL 152/2021 e dalla circolare MEF-RGS n. 29/2022, Faq di Arconet n. 48 sull'armonizzazione e n. 3 sul PNRR

art. 9, DL 152/2021, come modificato dal art. 6, c. 1, DL 13/2023



- Non è più previsto che il MEF disponga le anticipazioni con decreto, sul cui schema è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;
- Le anticipazioni devono essere richieste, con espressa motivazione, non più dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi ma direttamente dai soggetti attuatori, inclusi gli enti territoriali;
- Le risorse sono trasferite a titolo di anticipazione ai soggetti attuatori e sono vincolate alla tempestiva realizzazione degli interventi PNRR per i quali sono erogate;
- I soggetti attuatori sono obbligati a riversare nel conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del NGEU – Contributi a fondo perduto» l'importo dell'anticipazione non utilizzata alla chiusura degli interventi.



LE ANTICIPAZIONI DI CASSA SUI PROGETTI PNRR

Sul sito «Italia Domani» sono presenti le nuove **Linee guida** che forniscono informazioni su come utilizzare la nuova funzionalità sul sistema Regis prevista dal Decreto per procedere alla presentazione di una richiesta di erogazione di risorse, esclusivamente a valere sui «Progetti in essere» o per i progetti avviati a decorrere dal 1^a feb 2020 e confluiti in PNRR, per ricevere anticipazioni di cassa

L'anticipazione delle risorse PNRR

Una possibile soluzione:
l'anticipazione del finanziamento

- Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse con le seguenti modalità:
- anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento del PNRR, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa assegnata ai sensi dell'art. 1, comma 2. L'importo dell'anticipazione può essere maggiore al citato 10 per cento in casi eccezionali, debitamente motivati dall'amministrazione titolare dell'intervento. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, l'amministrazione titolare dell'intervento deve attestare l'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività;
 - una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni centrali titolari, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali come risultanti dal sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
 - una quota a saldo pari al 10 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi target e milestone, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

L'anticipazione delle risorse PNRR

Art. 3 DM 11-10-2021

3. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria **accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico**. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

4. Le amministrazioni titolari di interventi, utilizzando le funzionalità del sistema informatico di supporto alla gestione finanziaria attivato dal Servizio centrale per il PNRR che assicura il costante monitoraggio e la tracciabilità dei relativi movimenti finanziari, **dispongono i relativi pagamenti in favore dei destinatari finali delle risorse, ovvero i trasferimenti in favore delle altre amministrazioni/enti responsabili dell'attuazione dei singoli progetti, sui rispettivi conti di Tesoreria unica per gli enti assoggettati alla legge 29 ottobre 1984, n. 720**. Per le amministrazioni statali i trasferimenti sono disposti su apposite contabilità speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato. **Per i soggetti non intestatari di conti di Tesoreria, i trasferimenti sono disposti sui rispettivi conti correnti bancari/postali**.

La possibilità di ricevere anticipazioni di risorse PNRR/PNC può far scattare la possibilità che le stesse confluiscono nel risultato di amministrazione e ciò avrebbe potuto bloccare la fluidità degli interventi, con il rischio di non rispettare le *milestone* & i target. Ciò può AVER PORTATO VANTAGGIO NEL CALCOLO DELLE QUOTE DI AVANZO UTILIZZABILI PER GLI ENTI IN DISAVANZO!!!



Deroga introdotta
dall'art. 15 DL n.
77/2021



Gli enti in
disavanzo possono
sfiorare i limiti
dell'art. 1, c.
897/900, legge n.
145/2018



La deroga si
aggiunge a quelle
per Fondone
Covid e Quota
utilizzo FAL

L'applicazione dell'avanzo per gli enti in disavanzo

I TEMPI DI PAGAMENTO E LA PCC

La disciplina di riferimento è scritta dall'articolo 4 del D.Lgs.231/2002, ai sensi del quale, i fornitori, anche quelli delle PA, devono essere pagati in 30 giorni, che diventano 60 per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria

Per le altre P.A. c'è un'alternativa, considerato che – sempre per legge – possono pattuire un termine per il pagamento superiore, ma in modo espresso (e apposita firma di accettazione) e solo quando ci sia una oggettiva giustificazione agganciata alla natura particolare del contratto o a talune sue caratteristiche.

In ogni caso non si possono superare i 60 giorni.

I TEMPI DI PAGAMENTO E LA PCC

E' prevista la nullità delle clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, quando risultano gravemente inique in danno del creditore.

La riforma 1.11 prevista dal PNRR, che si occupa della riduzione dei tempi di pagamento delle PA e delle autorità sanitarie, prevede che l'Italia raggiunga il seguente obiettivo:

garantire che entro il 2023 le PA paghino entro 30 giorni e le autorità sanitarie entro 60 giorni e che nel 2024 continuino a pagare entro questi termini (modalità consolidata e strutturale).

Le misure del PNRR dovranno includere quantomeno i seguenti elementi fondamentali:

- a) gli indicatori, desunti dalla banca dati del sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, devono essere costituiti dalla media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti delle pubbliche autorità agli operatori economici per ciascuno dei seguenti livelli della pubblica amministrazione: il Sistema InIT (Nuovo sistema informatico gestionale di contabilità pubblica usato dalla Ragioneria Generale dello) presso le amministrazioni centrali;
- b) devono essere introdotti gli indicatori sui ritardi, desunti dalla PCC, costituiti dalla media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti per ciascuno dei livelli della PA.


Fondo di Garanzia Debiti Commerciali (FGDC)

La norma che dispone sul FGDC è dettata dall'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), che prescrive l'istituzione dello specifico accantonamento in bilancio del FGDC in misura variabile dall'1% al 5% degli stanziamenti «riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi» e comma 863, che esclude dalla base di calcolo della percentuale «gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione».

L'OBBLIGO DI RIDUZIONE DELLO STOCK DI DEBITO SCADUTO



L'ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI



I CONTRIBUTI PER LA DIGITALIZZAZIONE «LUMP SUM»

L'importanza dell'obiettivo relativo alla transizione digitale inserito nell'Agenda europea e nell'ambito del PNRR ha stimolato la Commissione a introdurre alcune regole semplificate, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento UE 241/2021. Il Governo (Dipartimento per la trasformazione digitale) ha infatti deciso di utilizzare Avvisi pubblici a lump sum (o somme forfettarie) per attuare quelle misure del PNRR della Missione 1 - Componente 1 del PNRR che prevedono un'elevata cardinalità di Soggetti attuatori da coinvolgere per raggiungere milestone e target (M&T) (art. 10 del DL 10 settembre 2021 n. 121), :

- contribuzione forfettaria (*lump sum*) riferita al raggiungimento di specifici obiettivi di digitalizzazione, senza effettuare alcun riferimento al Quadro tecnico-economico di spesa;
- possibilità di inserire nella rendicontazione anche interventi già svolti, purchè siano strettamente inerenti all'obiettivo e contenuti nel Piano della transizione digitale;
- rendicontazione sul portale di PADigitale 2026 evitando, almeno per ora, il sistema Regis (se non per i necessari collegamenti con il CUP ed il CIG delle forniture).



I CONTRIBUTI PER LA DIGITALIZZAZIONE «LUMP SUM»

A riprova del **conseguimento dell'obiettivo finale e non per singoli stati di avanzamento** o per specifiche fatture, l'erogazione e la definitiva assegnazione dei fondi avverrà solo a seguito di presentazione di alcuni documenti:

- a. il certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal Responsabile per la transizione digitale di cui all'art. 17 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- b. la *check list* compilata secondo le Linee guida, aggiornate a marzo 2023;
- c. i contratti con i fornitori;
- d. la comunicazione del rilascio in esercizio del singolo servizio compilando i Questionari di *Assessment* con lo stato “completato” da parte del Soggetto Attuatore, nel rispetto del cronoprogramma, che prevedeva:
 - 1) la candidatura;
 - 2) l'ammissione al finanziamento;
 - 3) il caricamento del CUP di progetto (utilizzando il template messo a disposizione dal Dipartimento per la trasformazione digitale);



I CONTRIBUTI PER LA DIGITALIZZAZIONE «LUMP SUM»

- 4) la scelta del fornitore, con formalizzazione dell'attività negoziale previa definizione della propedeutica fase amministrativa;
- 5) le verifiche di conformità sull'attività svolta, con asseverazione da parte di un soggetto terzo, individuato dal Dipartimento per la trasformazione digitale;
- 6) la domanda di erogazione del finanziamento, con richiesta di accredito al Dipartimento per la trasformazione digitale.

Questa tipologia di assegnazione e gestione dei contributi, pur essendo già nota a molti enti locali che utilizzavano, ad esempio, i contributi *Horizon*, non ha ricevuto una specifica attenzione da parte del legislatore della contabilità armonizzata e, quindi, **per comprenderne le modalità di registrazione**, occorre rifarsi alle regole generali introdotte dal Principio contabile applicato all. n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011.

I CONTRIBUTI PER LA DIGITALIZZAZIONE «LUMP SUM»

In base a quanto previsto dall'art. 15, comma 4, del DL 77/2021, ribadito dalla FAQ 48 di Arconet, **tutti i contributi PNRR possono essere accertati** sulla base del mero provvedimento di assegnazione, senza dover attendere la formale assunzione dell'impegno di spesa da parte dell'ente erogante.

Questa regola, però, che deroga rispetto al quadro normativo introdotto dal D. Lgs. n. 118/2011, per cui i contributi a rendicontazione annuale formalmente deliberati dal soggetto erogante sono accertati in entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui quest'ultimo registra i corrispondenti impegni, sulla base del cronoprogramma di spesa, non consente all'ente di accertare l'entrata parallelamente all'andamento dei singoli stati di avanzamento della spesa e quindi del cronoprogramma di spesa, così come previsto dal punto 3.6 del principio applicato n. 4/2, bensì al momento della certificazione del raggiungimento dell'obiettivo e ciò può far emergere due distinte situazioni:

- l'ente ha già sostenuto la spesa negli esercizi precedenti (in base al Reg. UE/241/2021, possono essere inserite nella rendicontazione le spese sostenute da febbraio 2020, mese in cui è iniziata la pandemia da Covid-2019) e quindi

I CONTRIBUTI PER LA DIGITALIZZAZIONE «LUMP SUM»

- il contributo può confluire in un fondo di cui il Responsabile della transizione digitale potrà disporre nel proprio PEG per finanziare spese inerenti l'informatizzazione dell'ente. Dovrà essere comunque prestata attenzione al divieto di doppio finanziamento per la stessa tipologia di obiettivo, potendosi in tal modo finanziare solamente spese per le quali non siano già previsti altri finanziamenti dedicati;
- l'ente deve ancora realizzare gli interventi oggetto di finanziamento e, in tal caso, dovrebbe finanziare le spese necessarie a raggiungere l'obiettivo con risorse proprie nelle annualità in cui il contributo non è ancora esigibile, per poi ottenere una sorta di rimborso delle stesse, con imputazione all'annualità in cui l'obiettivo sarà certificato. Come sopra, le risorse assegnate potranno poi essere impiegate per finanziare altre spese nell'esercizio di rendicontazione.

I CONTRIBUTI PER LA DIGITALIZZAZIONE «LUMP SUM»

Poiché le risorse sono assegnate in misura forfettaria con riferimento agli obiettivi da raggiungere, i contributi *lump sum* si caratterizzano anche per l'assenza di diretta corrispondenza tra l'importo del contributo assegnato ed il valore del corrispettivo da riconoscere al fornitore per le attività da svolgere, utili a raggiungere l'obiettivo, potendosi, come si è detto, utilizzare il contributo per finanziare ulteriori spese. In tal senso, l'attività negoziale con il fornitore deve svolgersi nel rispetto dei classici principi di economicità, efficacia ed efficienza, con riconoscimento del giusto corrispettivo di mercato, che non può essere sempre coincidente, per forza di cose, con il valore del contributo e, su questo aspetto, dovranno vigilare gli Organi di controllo.

Un cenno, infine, al divieto di doppio finanziamento che, mentre per i progetti a finanziamento ordinario PNRR la verifica può essere svolta su ogni singolo documento di spesa, nei progetti a finanziamento Lump sum, la verifica va svolta relativamente all'intero progetto.



I CONTRIBUTI PER LA DIGITALIZZAZIONE «LUMP SUM»

Per quanto riguarda specificamente gli obblighi di monitoraggio il SA non deve alimentare ReGis, Sistema informativo unitario per il PNRR (ReGiS) di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), né richiedere la profilatura su tale sistema.

Dovrà invece alimentare la Piattaforma al fine di raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241.

Attualmente la Piattaforma non interagisce direttamente con il sistema ReGiS, ma consente di produrre dei dati conformi ai protocolli di colloquio, di estrarli per il loro successivo caricamento massivo su ReGiS mediante trasmissione manuale al sistema centrale, ma a regime questa operatività sarà avviata, fornendo i dati necessari che riguardano l'esecuzione procedurale, fisica e finanziaria dei singoli progetti in modo automatico e pianificato



I CONTRIBUTI PER LA DIGITALIZZAZIONE «LUMP SUM»

Il circuito finanziario degli Avvisi a *lump sum* del DTD pubblicati su PA Digitale 2026, prevede - in merito alla modalità di erogazione delle risorse - che **il contributo è erogato in un'unica soluzione a seguito del completamento positivo di tutte le attività previste**, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Avviso; non sono previsti pertanto trasferimenti in anticipazione e pagamenti intermedi.

Considerata la natura di lump sum del contributo, lo stesso non è collegato ai costi dell'intervento. Se i costi dell'intervento superano il contributo concesso la differenza è a carico dell'ente. Le risorse non utilizzate, invece, possono essere impiegate per le finalità previste dal progetto



IL DURC DI CONGRUITA' ()

Per scoraggiare la pratica di utilizzare «lavoro in nero» nei cantieri, in un primo tempo il legislatore aveva escluso i costi della manodopera da quelli assoggettabili a ribasso, assimilandoli a quelli per la sicurezza. Poi ha provato a determinare il costo del personale in base ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva. Poi ha legato i ribassi sul personale all'anomalia dell'offerta, assoggettandoli a una valutazione di congruità da parte della stazione appaltante. In tutti i casi ci sono state grandi difficoltà pratiche per tutti gli operatori. Da ultimo, ha introdotto un meccanismo di controllo ex post, il “DURC di congruità” (Decreto [143/2021](#), emanato ai sensi dell'art. 8, c. 10 bis. D.L. 76/2020).

La nuova verifica è finalizzata a stabilire se nel singolo appalto la manodopera (regolarmente assunta e denunciata alla Cassa Edile) impiegata dall'appaltatore sul cantiere è quantitativamente adeguata al lavoro da eseguire.



IL DURC DI CONGRUITA'

Se non lo è, probabilmente c'è forza lavoro assunta in nero. Questo controllo è innovativo poiché non si limita al solo aspetto formale ma guarda a indici sostanziali sia quantitativi (il numero di operai e ore lavorate) che qualitativi (il contratto di lavoro ad essi applicato) che legati alla tipologia di lavoro svolto.

In pratica, alla fine dell'appalto si deve controllare se l'appaltatore ha assunto un numero di lavoratori coerente in numero e livello retributivo con la dimensione dell'opera realizzata. Se ciò non è avvenuto, si presume che sia stata utilizzata manodopera in nero e l'appaltatore dovrà fornire spiegazioni e versare i contributi mancanti.

Questa nuova norma si applica ai soli cantieri avviati dopo il 1 novembre 2021, per i lavori pubblici la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al pagamento del saldo finale.



IL DURC DI CONGRUITA'

La nuova verifica di congruità è finalizzata a stabilire se nel singolo appalto la manodopera (regolarmente assunta e denunciata alla Cassa Edile) impiegata dall'appaltatore sul cantiere è quantitativamente adeguata al lavoro da eseguire. Se non lo è, probabilmente c'è forza lavoro assunta in nero. Questo controllo è innovativo poiché non si limita al solo aspetto formale ma guarda a indici sostanziali sia quantitativi (il numero di operai e ore lavorate) che qualitativi (il contratto di lavoro ad essi applicato) che legati alla tipologia di lavoro svolto.

In pratica, alla fine dell'appalto si deve controllare se l'appaltatore ha assunto un numero di lavoratori coerente in numero e livello retributivo con la dimensione dell'opera realizzata. Se ciò non è avvenuto, si presume che sia stata utilizzata manodopera in nero e l'appaltatore dovrà fornire spiegazioni e versare i contributi mancanti.



IL QUESTIONARIO PNRR

La nota metodologica allegata alla deliberaz della Sezione autonomie n. 7/2023 aveva previsto che gli organi di revisione, entro il prossimo 31 luglio, dovessero compilare ed inviare alla Corte, per mezzo dell'applicativo informatico "Conte", un apposito questionario, volto a raccogliere informazioni relativi ai progetti Pnrr, alla data del 30 giugno 2023.

Per agevolare la compilazione, la Corte ha prodotto apposite FAQ.

I dati richiesti sono inerenti a: fonti di finanziamento del progetto, anticipazioni ai sensi dell'articolo 2 del Dm 11 ottobre 2021, dati finanziari relativi ad accertamenti, impegni e pagamenti effettuati negli anni precedenti al 2022, accertamenti, impegni, FPV di entrata e di spesa e pagamenti registrati nel 2022, stanziamenti del bilancio 2023-2025 e cronoprogramma dell'investimento.

I dati finanziari da riportare riguardano l'intero progetto e non solo la parte relativa alle risorse Pnrr.

Nel caso in cui il costo dell'opera non sia corretto o vi siano state delle modifiche allo stesso rispetto a quello riportato nel file (ad esempio, per l'assegnazione del fondo opere indifferibili), ricavato dalla banca dati CUP, occorre adeguare l'importo valorizzando le colonne relative alle diverse fonti di finanziamento, in modo che sia aggiornata automaticamente la colonna relativa al totale.



IL QUESTIONARIO PNRR

Se vengono rilevati CUP estranei al PNRR, i revisori dovranno specificare nella colonna J "stato CUP/progetto" e nella colonna K "progetto non finanziato con fondi PNRR".

La Corte ha ricavato le informazioni dalla banca dati Cup, che potrebbe includere codici relativi a progetti per i quali l'ente ha partecipato a bandi Pnrr, senza essere però essere ammesso a finanziamento. In questo caso nella colonna J i revisori dovranno selezionare la voce "cancellato".

Se esistono progetti che non sono presenti nel file, occorre aggiungerli in righe successive nella tabella

Per quanto riguarda l'anticipazione di cassa, viene specificato che, se l'anticipazione di cui al D.M. 11/10/2021 non è stata richiesta dall'Ente, ma è stata comunque erogata dalla competente amministrazione, nella colonna X "richiesta anticipazione", va indicato "no", mentre nelle colonne Y e Z vanno comunque inseriti l'importo e l'anno di erogazione.

Le colonne finali sono inerenti ad informazioni sull'avanzamento dell'opera rispetto al cronoprogramma, dovendosi riportare l'ultima fase procedurale (tra quelle specificate nel menù a tendina) scaduta al 30 giugno 2023, la data di fine prevista e quella di fine effettiva.



IL QUESTIONARIO PNRR

La FAQ 19, invece, tratta dell'ultima fase della procedura, con riferimento a ciò che l'ente aveva programmato di concludere al 30 giugno 2023, anche se non effettivamente realizzato.

In questo caso, la data di fine effettiva non corrisponderà a quella prevista.

In merito al rispetto del termine, la colonna relativa (AP) è compilata in automatico. Il file, tuttavia, effettua solo un controllo di coincidenza tra le date riportate nelle colonne "data fine prevista" e "data fine effettiva", riportando in automatico "no" anche se, paradossalmente, la seconda è antecedente alla prima. La Corte (FAQ 7) precisa che si tratta di un mero ausilio alla corretta compilazione, ma che in fase di scarico dei dati sarà applicata una nuova formula che controlla il rispetto del termine.

Se la fase risulta scaduta al 30 giugno e la data effettiva valorizzata è precedente o coincidente a quella prevista, il termine è considerato rispettato; se invece la data effettiva è successiva a quella prevista o non è valorizzata, perché la fase non è finita, il termine sarà considerato non rispettato.

Nel caso in cui, invece, la prima fase del cronoprogramma presenta una scadenza successiva al 30 giugno, la prima fase risulterà rispettata.



Grazie per l'attenzione

dani.ghiandoni@gmail.com